

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
UFFICIO TELEEX

MODELLO PER TRASMISSIONE TELEEX

UFFICIO RICHIEDENTE.....AULA E RESOCONTAZIONE.....
DATA.....5.4.1984.....ORA.....FIRMA RESPONSABILE.....
DESTINATARIO.....
VIA.....CAP.....LOCALITA'.....
QUALIFICA TELEEX.....CODICE TELEEX.....

T E S T O

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - UFFICIO REGIONI
PIAZZA MINERVA - ROMA

COMUNICASI CHE CAUSA MERO ERRORE MATERIALE TRASCRIZIONE AT DELIBERA
CONSILIARE N. 624 DEL 6.3.1984 DI APPROVAZIONE LEGGE REGIONALE "PRO-
MOZIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE ET AUDIOVISIVE" AT ULTIMO COMMA
ARTICOLO 6 LADDOVE EST SCRITTO "ART. 10" DEBET INTENDERSI SCRITTO
"ART. 9" STOP

LUIGI TARRICONE
PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONE PUGLIA

RISERVATO ALL'UFFICIO TELEEX

DATA INVIO.....ORA.....TEMPO.....PAROLE.....

FIRMA OPERATORE TELEEX

FIRMA RESPONSABILE TELEEX

LEGGE REGIONALE

Promozione delle attività cinematografiche e audiovisive

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

" Promozione delle attività cinematografiche e audiovisive".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

TITOLO I
(PRINCIPI GENERALI)

ART. I
(Oggetto e finalità)

Le Regione Puglia, in attuazione delle finalità contenute negli artt. 2, 8 e 13 del proprio Statuto, in riferimento all'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e in conformità agli interventi di promozione culturale sul territorio previsti dalla L.R. 12.12.1979, n.76, promuove direttamente e sostiene la diffusione e lo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive.

Le funzioni regionali in ordine a tali attività saranno adeguate alla legge nazionale di riforma, secondo quanto previsto dall'art.49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

TITOLO II
(PROGRAMMA DI INTERVENTO)

ART. 2

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo, il Consiglio regionale approva piani triennali, predisposti dalla Giunta regionale, e determina altresì i criteri per i programmi annuali di intervento, che saranno approvati dalla Giunta entro il 30 novembre di ogni anno.

Gli interventi a favore delle attività cinematografiche e audiovisive avranno particolare attenzione sia al riequilibrio della produzione delle diverse aree territoriali che all'allargamento della fruizione del cinema di qualità.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

ART. 3
(Elementi del programma)

Gli interventi che concorrono alla formazione del programma regionale riguardano:

- a) - i contributi per la realizzazione di rassegne cinematografiche e audiovisive qualificate per il livello culturale dei programmi e organizzate da soggetti pubblici e privati;
- b) - le attività di produzione cinematografiche e audiovisive volte in specie a indagare e documentare la realtà regionale;
- c) - le iniziative del Centro di documentazione audiovisiva;
- d) - gli interventi diretti che la Regione può effettuare in via straordinaria.

TITOLO III
(DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI)

ART. 4
(Contributi)

Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione eroga contributi, comunque non cumulabili con altri finanziamenti previsti dalla Regione per le stesse attività, a :

- 1) Enti locali, singoli o associati che - utilizzando strutture regolarmente autorizzate di altri soggetti, singoli o associati, con preferenza al piccolo e medio esercizio o, in assenza delle predette, strutture proprie - promuovono iniziative cinematografiche e audiovisive;
- 2) Enti, istituzioni, associazioni, circoli di cultura cinematografica, cinema d'essai, cineteche, istituti di ricerca e sperimentazione cinematografica e audiovisiva, cooperative specializzate in materia, quando realizzino rassegne volte a favorire - in modo stabile e continuativo - la più ampia e documentata conoscenza di opere di rilevante interesse culturale, in particolare di quelle escluse o difficilmente reperibili nel circuito commerciale.

La Regione può, in collaborazione con la RAI, realizzare programmi radiotelevisivi di rilevante interesse regionale.

ART. 5
(Attività di produzione)

Per le attività di produzione di cortometraggi cinematografici e audiovisivi, la Regione favorisce e sostiene finanziariamente i progetti presentati da cooperative ed associazioni senza fini di lucro, nonché le iniziative assunte negli ambienti scolastici, universitari ed in quelli pubblici.

Censiglio Regionale della Puglia

Tali progetti, corredati di ogni elemento utile di informazione e integrati da una proposta di diffusione pubblica, concorrono ai contributi regionali di cui al punto b) del precedente art. 3.

Prima dell'erogazione del saldo del contributo, i destinatari dei contributi stessi devono depositare una copia del documentario prodotto e un controtipo del negativo presso il Centro di documentazione audiovisiva, di cui al successivo articolo. La Regione si riserva ogni diritto di utilizzazione delle produzioni per le quali sono stati erogati i contributi.

La Regione può - inoltre - concorrere, sulla base di apposite convenzioni, ad attività di produzione di interesse regionale, promosse in Puglia da Enti pubblici, associazioni ed istituzioni culturali nazionali ed esteri.

ART. 6

(Centro di documentazione audiovisiva)

Al fine di realizzare quanto previsto all'art. 3. punto c), e in conformità agli interventi di programmazione culturale sul territorio di cui alla citata L.R. 12.12.79, n. 76, è istituito il Centro di documentazione audiovisiva.

Tale Centro si avvale dell'apparato tecnico-professionale dei Centri Servizi Culturali dell'Assessorato alla Cultura di cui alla precitata legge e ha sede in uno di essi ed esercita i compiti seguenti:

- a) acquisire, conservare e distribuire il patrimonio cinematografico e audiovisivo di rilevante interesse culturale, con precipuo riferimento a quello della Puglia;
- b) provvedere alla costituzione e all'incremento di una biblioteca specializzata;
- c) formare, aggiornare e coordinare il catalogo unico pugliese dei materiali audiovisivi conservati presso organismi pubblici e privati con sede in Puglia;
- d) contribuire alla diffusione di studi specializzati in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione cinematografica e audiovisiva anche mediante pubblicazioni curate direttamente;
- e) promuovere rapporti di scambio con cineteche ed altri istituti culturali nazionali e stranieri, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 4 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616;
- f) realizzare ricerche, rassegne, mostre, laboratori di sperimentazione, convegni e stages riservati ad operatori culturali sul linguaggio dell'immagine in movimento;
- g) favorire la programmazione culturale del circuito cinematografico regionale secondo il disposto dell'art. 4, punto 1).

Destinatari delle attività del Centro audiovisivo sono principalmente le strutture pubbliche e private, in particolare scuole, biblioteche, nonchè spazi gestiti dall'associazionismo culturale e cooperativo. Le attività del Centro audiovisivo si svolgono anche in collaborazione con Centri Servizi Culturali, distretti scolastici, consigli scolastici provinciali e organi consultivi locali.

Consiglio Regionale della Puglia

La Regione approva un apposito regolamento, che disciplina le condizioni d'uso dei materiali audiovisivi e delle attrezzature del Centro regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 49 della presente legge.

TITOLO IV (PROCEDURE)

ART. 7 (Domande di contributo)

Per la realizzazione delle iniziative concorrenti alla predisposizione del programma degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, i soggetti devono presentare domanda corredata dalla seguente documentazione:

- 1) indicazione delle caratteristiche del soggetto proponente (natura giuridica, statuto, composizione degli organi, ecc.);
- 2) copia del bilancio annuale;
- 3) dettagliata relazione illustrativa del progetto di attività per il quale si fa richiesta di contributo, dei suoi scopi e delle sue caratteristiche;
- 4) analitico prospetto dei costi presuntivi ed indicazioni delle risorse finanziarie, di cui il soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte dei soggetti privati e/o pubblici estranei alla Regione;
- 5) indicazione delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto altro è necessario per la realizzazione del progetto di attività, comprese le modalità di realizzazione della produzione;
- 6) indicazione dei destinatari delle attività di distribuzione e delle eventuali iniziative promozionali nei confronti del pubblico, della eventuale collaborazione di altri enti o istituzioni nel caso di progetti di vasta area, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico;
- 7) l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'iniziativa e calendario delle attività previste ;
- 8) rendiconto delle attività svolte con precedenti contributi regionali e relativo consuntivo finanziario.

Le domande di contributo relative alle iniziative promosse dai soggetti di cui al punto 1) del citato art. 4 vanno presentate alla Provincia competente per territorio entro il 15 luglio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Copia della domanda, deve altresì, essere trasmessa per conoscenza alla Regione.

Le domande di contributo relative alle iniziative promosse dai soggetti di cui al punto 2) dell'art. 4 e le domande relative all'attività di produzione di cui all'art. 5 vanno presentate direttamente alla Regione entro il 15 luglio dell'esercizio precedente a quello riferito.

Le Amministrazioni provinciali, entro il 30 settembre, trasmettono alla Regione, unitamente alle domande relative alle eventuali proprie iniziative, una proposta organica di programmazione elaborata in base alle domande dei soggetti di cui al punto 1) del citato art. 4, in conformità degli obiettivi di programmazione settoriale.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

ART. 8
(Modalità di erogazione dei contributi)

L'erogazione dei contributi comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative indicate nella relazione secondo i tempi previsti ed in coerenza con le indicazioni fornite in allegato alla domanda.

In caso di parziale o mancata effettuazione della iniziativa, la Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone la revoca del contributo e il parziale o totale recupero in correlazione a quanto effettivamente realizzato.

Il contributo assegnato per le attività di cui all'art. 4 viene erogato in unica soluzione a presentazione della relazione finanziaria sulla attività svolta e bilancio consuntivo, documentata ai sensi della legislazione fiscale vigente.

Con i destinatari dei contributi di cui all'art. 5 la Regione stipulerà apposita convenzione prima dell'erogazione del contributo assegnato. Per fezionata la convenzione, sarà erogata una anticipazione del contributo nella misura del 50% della somma assegnata.

Una volta realizzata la produzione, i soggetti sono tenuti ad inviare alla Giunta regionale, entro sessanta giorni, la relazione finanziaria, documentata ai sensi della legislazione fiscale vigente, sulla base della quale viene corrisposta la restante parte del contributo.

ART. 9
(Parere Consulta regionale)

Per le valutazioni concernenti il livello e il rilievo culturale dei programmi di attività per i quali si fa richiesta dei contributi ai sensi della presente legge, l'Assessorato alla Cultura si avvale del parere della Consulta regionale per i beni culturali ed ambientali istituita con la L.R. 31 luglio 1979, n. 48, che fornisce, altresì, parere in ordine ai programmi di attività del Centro di cui all'art. 6 della presente legge.

TITOLO V
(NORMA FINANZIARIA)

ART. 10

All'onere complessivo di L. 3.000.000.000 relativo al triennio 1984/86 si fa fronte con il bilancio pluriennale 1984/86 - obiettivo 13 Cultura - approvato in allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984 dal Consiglio regionale nella seduta del 29.12.1983.

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa complessiva di lire 1.000.000.000=.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Nel bilancio per l'esercizio finanziario 1984 è istituito nuovo capitolo 13406 "Contributi per la promozione delle attività cinematografiche ed audiovisive " per L. 1.000.000.000= in termini di competenza e cassa, con prelievo di pari somma dal capitolo 16202 " Fondo per il finanziamento di Leggi regionali in corso di adozione - spesa corrente".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 6 marzo 1984 ed è
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to(Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)